|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo  2019-2024 | EP logo RGB_Mute |

{LIBE}Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

<NoDocSe>2020/2717(RSP)</NoDocSe>

<Date>...</Date>

<TitreType>PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE</TitreType>

<TitreSuite>presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione</TitreSuite>

<TitreRecueil>a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento</TitreRecueil>

<Titre>sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione</Titre>

<DocRef>(2020/2717(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

<Commission>{LIBE}a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>

</RepeatBlock-By>

B9-0000/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione

(2020/2717(RSP))

*Il Parlamento europeo*,

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR)[[1]](#footnote-1),

– vista la dichiarazione della Commissione del 24 giugno 2020 sulla sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati[[2]](#footnote-2),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 24 giugno 2020 sulla protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati[[3]](#footnote-3),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A. considerando che il GDPR si applica a decorrere dal 25 maggio 2018; che tutti gli Stati membri ad eccezione della Slovenia hanno adottato una nuova legislazione o adeguato il proprio diritto nazionale in materia di protezione dei dati;

B. considerando che, dalla data di inizio dell'applicazione del GDPR, le autorità di controllo hanno registrato un massiccio aumento del numero di reclami ricevuti; che ciò dimostra che gli interessati sono più consapevoli dei propri diritti e vogliono proteggere i propri dati personali in conformità con il GDPR; che tale situazione evidenzia altresì che continuano a essere effettuate numerose operazioni illegali di trattamento dei dati;

***OSSERVAZIONI GENERALI***

1. valuta positivamente il fatto che il GDPR sia diventato il riferimento mondiale in materia di protezione dei dati personali e rappresenti un fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme; si compiace del fatto che con l'adozione del GDPR l'UE abbia assunto un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale sulla protezione dei dati e che alcuni paesi terzi abbiano allineato al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati;

2. conclude che, due anni dopo la sua entrata in vigore, il GDPR può essere globalmente considerato un successo e concorda con la Commissione europea sul fatto che allo stato attuale non è necessario che sia sottoposto ad aggiornamento o riesame;

3. riconosce che nei prossimi anni si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare il GDPR;

4. prende atto della necessità di un'applicazione rigorosa ed efficace del GDPR nei confronti delle piattaforme digitali e delle imprese integrate di grandi dimensioni, anche in settori quali la pubblicità online e il micro-targeting;

***BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO***

5. ricorda che, dall'entrata in vigore del GDPR, per "consenso" si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato e sottolinea che ciò vale anche per la direttiva e-privacy; rileva che l'attuazione dei requisiti relativi al valido consenso continua a essere compromessa dal ricorso a modelli occulti, al tracciamento per finalità commerciali e ad altre pratiche non etiche; esprime preoccupazione per il fatto che vengono spesso esercitate pressioni economiche per ottenere il consenso degli interessati in cambio di sconti o altre offerte commerciali, come pure per il fatto che l'accesso ai servizi viene spesso subordinato all'ottenimento del consenso sulla base di disposizioni vincolanti, in violazione dell'articolo 7 del GDPR;

***DIRITTI DEGLI INTERESSATI***

6. sottolinea che è necessario agevolare l'esercizio dei diritti individuali sanciti dal GDPR, tra cui la portabilità dei dati e i diritti riguardanti il trattamento automatizzato, inclusa la profilazione; invita il comitato europeo per la protezione dei dati a pubblicare ulteriori orientamenti sui processi decisionali automatizzati;

***PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI***

7. rileva che alcune parti interessate hanno riferito che l'applicazione del GDPR è complessa in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);

8. sottolinea che non dovrebbe esservi alcuna deroga per le PMI; invita il comitato europeo per la protezione dei dati a fornire strumenti pratici per agevolare l'attuazione del GDPR da parte delle PMI che effettuano trattamenti a basso rischio;

***APPLICAZIONE***

9. esprime preoccupazione per il diverso livello di applicazione del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati;

10. rileva che, sebbene dall'entrata in vigore del GDPR siano state imposte alcune significative sanzioni pecuniarie per casi di gravi violazioni, le possibilità del GDPR a tale riguardo non sono finora state utilizzate appieno e si registrano discrepanze nel grado di rigore delle sanzioni applicate dagli Stati membri;

11. esprime preoccupazione per la durata delle indagini condotte da alcune autorità di protezione dei dati e per le relative ripercussioni in termini di efficacia dell'applicazione e fiducia dei cittadini; esorta le autorità di protezione dei dati ad accelerare la risoluzione dei casi e ad avvalersi di tutti i meccanismi messi a loro disposizione dal GDPR, tra cui l'imposizione di una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento o il divieto di trattamento;

12. deplora che le autorità di protezione dei dati di 21 Stati membri abbiano esplicitamente dichiarato di non disporre di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie per svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i propri poteri; esorta la Commissione ad adottare misure appropriate, tra l'altro avviando senza indugio procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai propri obblighi;

13. si rammarica per il fatto che, per quanto concerne il ricorso collettivo, la maggior parte degli Stati membri abbia deciso di non attuare l'articolo 80, paragrafo 2, del GDPR; invita tutti gli Stati membri ad avvalersi dell'articolo 80, paragrafo 2;

***COOPERAZIONE E COERENZA***

14. rileva che l'insufficiente livello di applicazione è particolarmente evidente nel caso dei reclami transfrontalieri, con particolare riferimento ai meccanismi di cooperazione e coerenza; invita il comitato europeo per la protezione dei dati a incrementare gli sforzi volti a garantire la corretta applicazione degli articoli 60 e 63 del GDPR e ad avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 del GDPR;

15. mette in luce le incongruenze tra gli orientamenti nazionali e gli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati;

16. invita gli Stati membri a introdurre un sostegno specifico per gli interessati o per le loro organizzazioni rappresentative nel contesto dei reclami transfrontalieri; rileva che gli elevati costi procedurali associati all'esercizio dei diritti degli interessati possono costituire un deterrente; invita gli Stati membri a limitare tali costi a norma delle leggi nazionali in materia di procedimenti amministrativi;

***FRAMMENTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL GDPR***

17. osserva che si registra un certo grado di frammentazione, dovuto in particolare all'ampio ricorso a clausole di specificazione facoltative; si dichiara preoccupato che le tutele previste dal GDPR siano compromesse dalle modalità di attuazione di tali specificazioni e deroghe da parte degli Stati membri (ad esempio per quanto concerne l'età del consenso dei minori);

***PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE***

18. invita le autorità di controllo a valutare l'attuazione dell'articolo 25 relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, in particolare ai fini dell'applicazione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della finalità, in linea con gli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati;

***ORIENTAMENTI***

19. invita il comitato europeo per la protezione dei dati a elaborare norme e orientamenti che contribuiscano alla messa in pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto concerne le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35), le informazioni da fornire agli interessati (articoli 12, 13 e 14), l'esercizio dei diritti degli interessati (articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21) e i registri delle attività di trattamento (articolo 30);

***FLUSSI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI E COOPERAZIONE***

20. sottolinea l'importanza di consentire la libera circolazione dei dati personali a livello internazionale senza ridurre il livello di protezione garantito dal GPDR; è favorevole all'approccio della Commissione consistente nell'affrontare la protezione dei dati e i flussi di dati personali separatamente dagli accordi commerciali;

21. sottolinea che le decisioni di adeguatezza non dovrebbero essere di natura politica, bensì giuridica;

22. invita la Commissione a pubblicare i criteri utilizzati per stabilire se un paese terzo offra un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente per quanto concerne l'accesso ai mezzi di ricorso e l'accesso ai dati da parte del governo;

23. ribadisce che i programmi di sorveglianza di massa che prevedono la raccolta di dati in blocco impediscono i riscontri relativi all'adeguatezza;

24. invita le autorità di protezione dei dati a valutare in modo sistematico se le norme in materia di protezione dei dati siano applicate nella pratica nei paesi terzi, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

25. esorta la Commissione a pubblicare senza indebito ritardo il riesame delle decisioni di adeguatezza adottate a norma della direttiva del 1995;

***FUTURA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE***

26. ricorda alla Commissione l'obbligo di garantire che le misure che saranno presentate nelle prossime proposte legislative, in particolare quelle relative alla governance dei dati, alla legge sui dati, alla legge sui servizi digitali e all'intelligenza artificiale, siano conformi al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla direttiva (UE) 2016/680;

***REGOLAMENTO E-PRIVACY***

27. esprime profonda preoccupazione per la mancata attuazione da parte degli Stati membri della direttiva e-privacy alla luce delle modifiche introdotte dal GDPR; invita la Commissione ad accelerare la propria valutazione e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato correttamente la direttiva e-privacy;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, ai governi e ai parlamenti nazionali, al comitato europeo per la protezione dei dati e al Garante europeo della protezione dei dati.

1. GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88. [↑](#footnote-ref-1)
2. COM(2020) 264 del 24.6.2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. COM(2020) 264 del 24.6.2020. [↑](#footnote-ref-3)